

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELLA PROVINCIA DI PESCARA**

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Composizione

Art. 3 Sede

Art. 4 Funzioni

Art. 5 Convocazione

Art. 6 Presidenza e funzionamento

Art. 7 Validità delle sedute

Art. 8 Validità delle deliberazioni

Art. 9 Discussione

Art. 10 Modalità di votazione

Art. 11 Pubblicità delle sedute

**Art. 12 Segreteria e supporti
funzionali**

Art. 13 Norme di rinvio

Art. 14 Entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in attuazione della L. 56/2014 e dello Statuto provinciale, disciplina le attività, il funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia di Pescara.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte della Provincia di Pescara.
2. In caso di impossibilità o impedimento, ciascun Sindaco è rappresentato dal proprio Vice Sindaco, o da un Assessore o Consigliere Comunale formalmente delegato.

ART. 3 – SEDE

1. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci si svolgono presso la sede istituzionale della Provincia di Pescara.
2. In caso di indisponibilità della sede di cui al precedente comma 1, o per ragioni di carattere sociale, celebrativo o politico, le sedute dell'Assemblea dei Sindaci possono svolgersi in locali idonei dei Comuni facenti parte della Provincia Pescara.
3. Le sedute dell'Assemblea possono svolgersi anche in modalità telematica o mista, nei casi e con le modalità di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, per quanto compatibili.

ART. 4 - FUNZIONI

1. L'Assemblea dei Sindaci:
 - a) adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale ed ogni sua successiva modificazione;
 - b) approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento.
 - c) esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante:
 - 1) sugli schemi di bilancio deliberati dal Consiglio;
 - 2) su ogni oggetto di interesse della Provincia, quando lo richieda il Presidente o la maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - d) esercita poteri propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo Statuto.

ART. 5 – CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea dei Sindaci è convocata dal Presidente della Provincia con avviso da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne nei casi di urgenza in cui il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore prima.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta, l'ordine del giorno, la sede dove la stessa sarà tenuta o l'indicazione che la stessa sarà svolta in modalità telematica o mista.
3. L'avviso di convocazione è inviato, tramite posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi PEC di tutti i Comuni della Provincia
4. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea anche quando lo richieda un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale. La domanda sottoscritta da tutti i richiedenti con la chiara e dettagliata indicazione degli argomenti da trattare, è trasmessa al Presidente. L'assemblea è convocata entro venti giorni dalla data di assunzione della

domanda al Protocollo generale dell'Ente, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

5. La convocazione dell'Assemblea dei Sindaci è comunicata anche ai Consiglieri provinciali, che non ricoprono la carica di Sindaco, per consentire la loro partecipazione, senza diritto di voto.
6. Il Presidente può invitare a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche soggetti esterni o dirigenti e funzionari dell'ente per la trattazione di specifici argomenti.
7. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione di tutti i Sindaci in formato elettronico, al momento della convocazione dell'Assemblea.

ART. 6 PRESIDENZA E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato, o dal Sindaco più anziano di età.
2. Il Presidente definisce l'ordine del giorno dell'assemblea e ne disciplina i lavori, rappresenta le decisioni dell'assemblea nei confronti dei terzi e assume la funzione di coordinatore tra l'assemblea ed il consiglio provinciale.
3. Alle sedute partecipa il Segretario Generale dell'ente o, in sua assenza, il Vice Segretario generale, ove nominato, con funzioni consultive, referenti e di assistenza tecnica.

ART. 7 VALITA' DELLE SEDUTE

1. La seduta è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione totale residente nella Provincia.
2. La seduta è validamente costituita, in seconda convocazione, quando sia presente almeno 1/3 (un terzo) dei Comuni che rappresentino 1/3 (un terzo) della popolazione residente nella Provincia. La seduta, in seconda convocazione, si svolge non prima che siano decorse almeno ventiquattro ore dalla prima, dichiarata deserta.
3. La verifica del numero legale è effettuata dal Segretario Generale, mediante appello nominale dei Sindaci o delegati che intervengono in nome e per conto dei Comuni della provincia.
4. Per la determinazione del numero degli abitanti residenti nei Comuni, si fa riferimento all'ultimo censimento ISTAT.

ART. 8 VALITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Le delibere che approvano o respingono lo statuto, i regolamenti e le loro successive modificazioni e gli atti con i quali l'assemblea esprime parere sugli schemi di bilancio approvati dal consiglio, sono adottati con voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
2. In ogni altra materia le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci sono assunte con i voti favorevoli della maggioranza dei comuni presenti e della popolazione rappresentata.
3. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 9 – DISCUSSIONE

1. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dopo l'appello del Segretario, il Presidente apre la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno enunciandone l'oggetto e lo illustra ovvero, qualora lo ritenga opportuno, per ragioni di ordine tecnico giuridico, può invitare il Segretario Generale, un Dirigente della Provincia o un funzionario a relazionare in merito alle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno.

2. Terminata l'illustrazione il Presidente dichiara aperto il dibattito dando la parola a quanti abbiano richiesto di intervenire, secondo l'ordine della richiesta.
3. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione e non possono protrarsi oltre i dieci (10) minuti.
4. Al termine degli interventi, il Presidente chiude la discussione e mette a votazione la proposta.
5. Verificato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato

ART. 10 MODALITA' DI VOTAZIONE

1. L'espressione del voto dei Sindaci è effettuata normalmente in forma palese, per alzata di mano, per appello nominale o mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Prima di procedere alla votazione, il Presidente della Provincia illustra il significato del voto e specifica le modalità di espressione dello stesso.
2. In caso di votazione segreta questa può avvenire con modalità telematiche o tramite l'utilizzo di schede cartacee. In entrambi i casi il Presidente sceglie tra i Sindaci tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.
3. Iniziata la votazione non è più consentito alcun intervento, salvo brevi richiami da parte del Presidente alle disposizioni relative alle modalità della votazione in corso.

ART. 11 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute dell'Assemblea di norma sono pubbliche tranne che nelle ipotesi in cui si debbano esprimere giudizi e valutazioni relative a persone.
2. Il pubblico che assiste alle sedute tiene un comportamento corretto e si astiene da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Sindaci o dalle decisioni adottate dall'Assemblea.
3. In caso di seduta in modalità telematica la stessa sarà resa disponibile in diretta streaming.

ART. 12 – SEGRETERIA E SUPPORTI FUNZIONALI

1. L'attività di segreteria amministrativa e organizzativa dell'Assemblea dei Sindaci è coordinata dal Segretario Generale della Provincia, che si avvale del personale della Segreteria.
2. Gli atti dell'Assemblea sono firmati dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale. Essi vengono pubblicati all'albo pretorio online nel sito web della provincia.

ART. 13 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile, al regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi.